



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale Cinema

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.28 e successive modificazioni (d'ora in avanti decreto legislativo), recante riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche;

VISTI, in particolare, gli articoli 18 e 19 del citato decreto legislativo;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 9 marzo 2016 recante "modalità tecniche di gestione e monitoraggio dell'impiego delle risorse destinate alla promozione delle attività cinematografiche in Italia e all'estero".

VISTO l'articolo 3, commi 1 e 2 del citato decreto ministeriale che prevedono che, con decreto del direttore generale cinema siano stabiliti gli indicatori specifici di valutazione delle attività ed iniziative promozionali da parte della competente sezione della Commissione per la cinematografia, nonché le ulteriori specifiche tecniche in relazione alla determinazione del costo dell'iniziativa;

VISTO l'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale che prevede che, con decreto del direttore generale cinema siano stabilite una o più scadenze annuali entro cui presentare le istanze di concessione del contributo;

VISTO l'articolo 7 del medesimo decreto ministeriale che prevede che, con decreto del direttore generale cinema siano stabiliti termini e modalità di presentazione del consuntivo dell'iniziativa sovvenzionata;

VISTO l'articolo 10 del medesimo decreto ministeriale che prevede che, con decreto del direttore generale cinema siano stabiliti i punteggi da assegnare ai circoli di cultura cinematografica ai sensi della lett.a) del comma 1 del citato articolo, nonché gli elementi specifici di valutazione della competente sezione della Commissione per la Cinematografia, ai sensi della lett. b), del comma 1 del medesimo articolo del decreto ministeriale;

VISTO il decreto ministeriale 25 maggio 2015 con cui è stato approvato il programma triennale della Consulta Territoriale per il triennio 2015-2017 deliberato dalla medesima Consulta nel corso della seduta del 25 febbraio 2015;

SENTITA la Commissione per la Cinematografia, di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo, nella seduta del 19 aprile 2016;

SENTITE le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale Cinema

DECRETA

Art. 1 – Individuazione dei parametri specifici di valutazione della Commissione della Cinematografia in relazione alle istanze di sovvenzione

La sezione per la promozione della Commissione per la Cinematografia valuta le istanze presentate, sulla base delle priorità d'intervento indicate nel decreto ministeriale, di cui all'articolo 2, comma 2, e sulla base dei seguenti indicatori specifici:

Per i festival, le mostre e le rassegne cinematografiche in Italia:

1. Livello artistico della filmografia proposta con particolare rilievo alle anteprime nazionali, europee, mondiali, e alla promozione di film di interesse culturale, di opere prime e seconde, di documentari, di film "difficili", ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera f), del D.M. 15.7.2015.
2. Capacità di proporre film italiani e stranieri di difficile distribuzione. In particolare per i cortometraggi sarà anche valutata la loro eventuale diffusione via web.
3. Adeguatezza della struttura gestionale e organizzativa con particolare riferimento all'equilibrio tra costi relativi alla specifica attività e costi della struttura organizzativa.
4. Impatto della manifestazione sul tessuto culturale e cinematografico dell'area geografica di riferimento, principalmente in riferimento al possibile coinvolgimento di altre iniziative o strutture culturali permanenti presenti nella stessa area e alla capacità e possibilità di creare reti coordinate di festival.
5. Capacità di attrazione di un pubblico giovane favorendo la formazione anche con incontri di studio con gli autori.
6. Realizzazione di manifestazioni in aree disagiate e periferiche.
7. Realizzazione di iniziative in luoghi adatti e/o idonei per una fruizione cinematografica.
8. Capacità di attrarre altri sostegni pubblici e privati, regionali e nazionali, e con particolare riferimento a quelli internazionali.

Per i festival, mostre e rassegne cinematografiche all'estero:

1. Livello artistico della filmografia proposta, con particolare rilievo ai film italiani e stranieri contemporanei ed ai film di interesse culturale, alle opere prime, ai documentari, ai film di animazione.
2. Capacità di favorire l'internazionalizzazione dei prodotti cinematografici nazionali, in particolare nei mercati maggiormente interessati ai prodotti cinematografici ed audiovisivi italiani.
3. Struttura gestionale e organizzativa adeguata con il necessario equilibrio tra costi artistici e costi di struttura.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Generale Cinema

4. Impatto della manifestazione sul tessuto culturale e cinematografico dell'area geografica di riferimento.
5. Capacità di attrarre sostegni pubblici e privati regionali, nazionali, internazionali.

Per i premi e riconoscimenti cinematografici

1. Rilevanza storico culturale dell'iniziativa;
2. Criteri utilizzati nella scelta dei partecipanti e nell'assegnazione dei premi e/o riconoscimenti.
3. Coerenza con la tradizione cinematografica del territorio e valorizzazione della stessa.

Per le attività di conservazione e restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale

1. Quantità, varietà, qualità e tipologia del patrimonio filmico e del materiale non filmico posseduto.
2. Capacità di valorizzare e rendere accessibile e fruibile alla collettività il patrimonio posseduto.
3. Capacità, mezzi e strutture adeguate alla digitalizzazione, al restauro, alla conservazione e alla catalogazione.
4. Varietà, quantità e qualità delle iniziative finalizzate alla diffusione e divulgazione al pubblico del materiale posseduto, con organizzazione di: rassegne ed eventi, attività didattiche e formative, attività espositive.
5. Diffusione nazionale ed internazionale di film restaurati.
6. Qualità e fruibilità del Sito internet.

Per le attività editoriali e formative in ambito cinematografico

1. Qualità ed originalità delle pubblicazioni.
2. Effettiva diffusione e fruizione da parte del pubblico, anche attraverso la rete internet, di pubblicazioni finalizzate alla conoscenza della cinematografia italiana destinate ad un pubblico nazionale ed internazionale.

Per le attività di diffusione della cultura cinematografica e audiovisiva italiana ed europea

1. Attività promozionali, anche di natura interdisciplinare, volte a favorire la conoscenza e l'approfondimento del cinema e dell'audiovisivo.
2. Attività promosse dalle organizzazioni di categoria, finalizzate all'organizzazione di studi, incontri, seminari ed eventi.

Art. 2 – Costi dell'iniziativa ed entità dei contributi

1. Le richieste di sovvenzione possono essere presentate da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria.
2. Per iniziativa annuale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale, si intende un progetto articolato in una o più attività, svolto nell'anno solare di



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale Cinema

riferimento. Per iniziative a carattere permanente, si intende, ai sensi del medesimo articolo, un progetto realizzato su base stabile e continuativa per un periodo non inferiore a cinque anni.

3. Ai fini dell'ammissibilità del contributo, almeno il 30% del costo complessivo delle iniziative previste deve essere coperto con entrate diverse (pubbliche e private) da quelle richieste alla Direzione generale Cinema.
4. Non saranno ritenute ammissibili spese di ospitalità/rappresentanza eccedenti il 10% del costo complessivo dell'iniziativa.
5. Gli apporti gratuiti o figurativi non possono in nessun caso concorrere alla definizione reale delle "entrate" o "uscite" riportate nel bilancio preventivo o consuntivo.
6. Non sono ammissibili i rimborsi o le note spese e tutte le altre spese non direttamente e specificatamente imputabili all'iniziativa/e preventivata/e (scontrini, taxi, parcheggi, mezzi pubblici, autostrada etc), salvo che non siano state preventivamente autorizzate dal rappresentante legale dell'ente e che risultino espressamente ratificate da un verbale di delibera e/o da altro atto formale dell'ente medesimo, da trasmettere in allegato al consuntivo di spesa.

Art. 3 – Presentazione delle istanze e modulistica

1. Le istanze di sovvenzione devono pervenire, salvo quanto stabilito all'art. 12 recante le disposizioni transitorie del decreto ministeriale in relazione alla fase di prima applicazione del medesimo decreto, entro e non oltre il 30 novembre dell'anno antecedente a quello in cui si svolgerà l'attività preventivata, attraverso il sistema informatico predisposto dall'Amministrazione. Copia dell'istanza firmata dal legale rappresentante dell'associazione deve essere consegnata in formato cartaceo, in duplice copia, presso il competente ufficio di questa direzione generale. Con separato decreto potrà essere stabilita una ulteriore data di scadenza per le sole istanze relative ad attività da realizzarsi nel secondo semestre dell'anno.
2. La modulistica da utilizzare per le istanze di sovvenzione per l'anno in corso è pubblicata sul sito internet della Direzione generale cinema, contestualmente alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 4 – termini e modalità di presentazione del consuntivo

1. Il consuntivo delle iniziative sovvenzionate deve essere presentato, servendosi della modulistica disponibile sulla piattaforma web predisposta dall'Amministrazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del loro svolgimento, salvo deroghe motivate che dovranno essere valutate dalla Commissione.
2. Per i contributi d'importo superiore ai 10.000,00 euro il consuntivo di spesa deve essere certificato da un revisore contabile iscritto all'albo dei revisori.
3. Non si procede a nuove assegnazioni di sovvenzioni se l'ente beneficiario non abbia, prima della nuova assegnazione richiesta, provveduto alla completa liquidazione di tutte le spese sostenute per l'iniziativa precedentemente sovvenzionata.
4. In caso di mancata presentazione del consuntivo, l'ente beneficiario del contributo è



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale Cinema

tenuto a rimborsare l'eventuale acconto già percepito.

5. Le rendicontazioni saranno rese sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente.
6. Tutta la documentazione contabile dovrà essere conservata presso la sede legale dell'ente beneficiario, a disposizione dell'Amministrazione per eventuali ispezioni;
7. Al bilancio consuntivo deve essere allegata una dettagliata relazione sull'attività svolta.

Art. 5 – Associazioni di cultura cinematografica

1. Le istanze di sovvenzione devono pervenire, salvo quanto stabilito all'art. 12 recante le disposizioni transitorie del decreto ministeriale in relazione alla fase di prima applicazione del medesimo decreto, entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a cui si riferiscono le attività da realizzare, attraverso il sistema informatico predisposto dall'Amministrazione. Copia dell'istanza deve essere consegnata in formato cartaceo, in duplice copia, presso il competente ufficio di questa Direzione generale. La modulistica da utilizzare per le istanze di sovvenzione è pubblicata sul sito internet della Direzione generale cinema, contestualmente alla pubblicazione del presente decreto.
2. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale, il 30% di cui alla lettera a) del medesimo articolo, viene assegnato a ciascuna delle associazioni in relazione alla struttura dell'ente (organizzazione, realizzazione di servizi organizzati in comune tra le associazioni, numero di circoli di cultura cinematografica aderenti alla data di presentazione dell'istanza e loro distribuzione sul territorio nazionale). Per ogni circolo aderente all'associazione e attivo viene assegnato un punto.
3. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale, il 70% di cui alla lettera b) del medesimo articolo viene assegnato sulla base sia dell'attività svolta dall'associazione nell'anno precedente, sia dell'attività che si intende svolgere e per la quale si chiede il contributo. La valutazione della Commissione tiene conto dei seguenti criteri:
 - il numero di film italiani e europei programmati dai Cinecircoli, con particolare riguardo alla cinematografia contemporanea;
 - il numero di film proiettati durante la manifestazione;
 - le politiche di coinvolgimento ed incentivazione del pubblico, con particolare riferimento ai giovani ed alle scuole;
 - la programmazione delle attività in zone geografiche poco servite dal circuito commerciale;
 - la qualità e quantità di progetti organizzati in modalità di rete e sistema tra le diverse associazioni
 - le attività varie di diffusione della cultura cinematografica
4. Non saranno ritenute ammissibili spese di ospitalità/rappresentanza eccedenti il 10% del costo complessivo delle iniziative.
5. Non sono ammissibili i rimborsi o le note spese e tutte le altre spese non direttamente imputabili all'iniziativa/e preventivata (scontrini, taxi, parcheggi, mezzi pubblici,



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale Cinema

autostrada etc), salvo che non siano state preventivamente autorizzate dal rappresentante legale dell'ente e che risultino espressamente ratificate da un verbale di delibera e/o da altro atto formale dell'ente medesimo, da trasmettere allegato al consuntivo di spesa.

Art. 6 – Patrocinio e logo

1. A tutte le iniziative sovvenzionate è concesso il patrocinio della Direzione generale Cinema, il cui logo deve essere riprodotto sui manifesti, locandine e qualunque altra pubblicazione riferita all'iniziativa sovvenzionata. Unitamente al logo, deve essere inserita l'indicazione "iniziativa realizzata con il contributo ed il patrocinio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione generale Cinema".

Art. 7 – Disposizioni comuni e disposizioni finali

2. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la possibilità, previa valutazione della competente sezione promozione della Commissione per la Cinematografia, di ridurre i contributi deliberati ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo, in caso di differenze sostanziali rispetto al programma precedentemente approvato a favore di iniziative ed attività promozionali
3. Tutti i risultati delle delibere adottate dalla commissione ed i relativi contributi assegnati sono pubblicati sulla rete internet. La pubblicazione costituisce formale comunicazione agli interessati.
4. Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale della Direzione generale Cinema e si applica a tutte le richieste di contributi

Roma, 12 MAG. 2016

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Nicola Borrelli